

RELAZIONE TECNICA

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

ART. 1. (Bonus sociale energia elettrica e gas)

Il **comma 1** prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, ridetermina, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il **comma 2**, avente una valenza sostanzialmente interpretativa, è volto a chiarire i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell’entrata in vigore della stessa e dell’emissione delle bollette di luce e gas.

Come chiarito dall’ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti.

Infatti, tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell’agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un’attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell’anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell’applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.

ART. 2. (Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione:

- per il **comma 1**, si tiene conto della relazione tecnica all’articolo 4, comma 1 del DL 21/2022 che stima in 1,189 miliardi di euro la spesa complessiva per l’acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell’anno, da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l’anno 2022, pari a 59,45 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 58.

- per il **comma 2**, si tiene conto della relazione tecnica all’articolo 5, comma 2 del DL 21/2022 che stima in circa 4,7 miliardi di euro la spesa complessiva per l’acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell’anno, da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione



normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

- per il **comma 3** si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 3, comma 1 del DL 21/2022 che stima in circa 7,1963 miliardi di euro la spesa complessiva delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 3 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 215,89 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 3.

(Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

La norma prevede, al **comma 1**, che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 28 per cento della spesa, al netto dell'IVA, per l'acquisto, nel primo trimestre dell'anno 2022, del gasolio impiegato dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività.

Tale credito d'imposta, ai sensi del **comma 2**, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La norma, inoltre, prevede, al **comma 3**, che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, si utilizzano i quantitativi di gasolio riconducibili all'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lett. a). A tal fine, si utilizzano i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili relativamente ai consumi del primo trimestre del 2021 che sono pari a 1.183.200.407 di litri. Moltiplicando questi ultimi consumi per il prezzo medio del primo trimestre 2022 del gasolio al netto dell'IVA pari a circa 1,5 euro (fonte MITE), si stima che la spesa per l'acquisto, nel primo trimestre dell'anno 2022, del gasolio impiegato dalle imprese esercenti le attività che si intendono agevolare sia pari a 1.774.800.611 di euro (1.774.800.610,50 di euro = 1.183.200.407 di litri * 1,5 euro). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 28% per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 496.945.000 euro.

Inoltre, il **comma 4** prevede la copertura finanziaria, disponendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Si prevede, infine, **ai commi 5 e 6** l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



ART. 4.

(Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e che abbiano consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre del 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta, cedibile solo per intero a determinate condizioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione, si stima, sulla base delle informazioni più recenti ricevute da ARERA, che il consumo di gas naturale da parte delle imprese a forte impiego di tale prodotto sia pari a 16 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, a 4 miliardi di Smc. Di conseguenza, si valuta una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel primo trimestre 2022, pari a 4,27 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che è risultato pari, per il primo trimestre 2022, a 100,99 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 10 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 427,10 milioni di euro, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 5.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Il numero dei commissari è rimesso alla scelta del Governo, tenuto conto dell'obiettivo di assicurare la sicurezza energetica nazionale.

Per i commissari non sono previsti oneri finanziari, come espressamente previsto al **comma 1**, che specifica anche che ai Commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. Peraltro, la loro attività sarà prettamente di carattere amministrativo, in quanto volta ad accelerare le procedure per la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione sul territorio nazionale (e le connesse infrastrutture), ragion per cui non sono destinatari di risorse finanziarie né viene prevista la creazione di apposita contabilità speciale. Del pari, in ragione dell'attività demandata ai Commissari, non è prevista la costituzione di strutture di personale a supporto della loro attività.

I **commi da 2 a 7** disciplinano lo svolgimento delle funzioni dei Commissari straordinari di Governo.

Con riferimento all'avvalimento delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, la norma prevede che questo avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, peraltro, che tale è da intendersi soprattutto sotto l'aspetto dell'espletamento delle procedure autorizzative di competenza di tali



amministrazioni che potranno, quindi, provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 8** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture sul territorio nazionale.

I **commi da 9 a 12**, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nazionale, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, introducono disposizioni finalizzate alla accelerazione e semplificazione delle sopra dette procedure. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** disciplina le modalità e le procedure di monitoraggio per la realizzazione degli interventi e delle opere previste dall'articolo in esame. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 14** provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell'articolo 58, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

La norma introduce disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 ha natura ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 6, **comma 1, lettera a), n. 2**, si limita a individuare ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER, in attesa dell'individuazione ad opera delle Regioni delle aree idonee. Trattasi, dunque, di mera semplificazione procedimentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo stesso è a dirsi per la **lettera b)** del medesimo comma, che estende le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, ove tali infrastrutture ricadano anch'esse in aree idonee.

ART. 7.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

La norma è volta a introdurre forme di semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 8.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

Il mutato quadro geopolitico dovuto alle contingenze internazionali richiede l'adozione degli opportuni strumenti normativi ed amministrativi tesi a garantire una maggiore indipendenza nazionale ed unionale in campo energetico e a favorire una riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia.

Pertanto, con la presente proposta normativa si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera b) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (Comunicazione 2014/C 204/01, pubblicata sulla GUCE C 204 del 1.7.2014 e ss.mm. e ii.).

Tale approccio, inoltre, consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e, dall'altro, di divenire economicamente più resiliente, riducendo drasticamente l'attuale dipendenza delle imprese agricole italiane dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, con immediati benefici in termini di risparmio economico, soprattutto in considerazione dell'attuale impennata del prezzo dei carburanti tradizionali dovuto alla recente crisi politica fra Russia e Ucraina.

Mentre il comma 1 ha portata generale e può essere la base per l'avvio, alla luce del mutato quadro internazionale e delle esigenze nazionali e di settore su rappresentate, di un dialogo pro futuro con la Commissione europea in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato di cui innanzi in scadenza al 31.12.2022, il comma 2 dell'articolo estende le previsioni di cui al comma 1 anche alle misure in corso di attuazione. Il comma 3 subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione espressa di tale deroga da parte della Commissione europea, DG Concorrenza, al fine di non pregiudicare le procedure di notifica attualmente in corso, utili a conseguire alcuni traguardi del PNRR.

Trattandosi di norme aventi carattere programmatico, la presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

L'integrazione proposta al **comma 1** consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II": ciò in considerazione della portata nazionale e organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può consentire importanti economie ed efficienze di gestione. La disposizione provvede pertanto ad estendere a tali realtà la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, derogando a taluni requisiti specifici previsti dall'articolo 31 del richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, garantendo la possibilità, per tali nuove realtà, di accedere al regime di sostegni economici offerto dalla medesima norma, prevedendo, quale unico onere, il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** consente alle Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994, di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo 4- bis della medesima legge n. 84 del 1994.

Inoltre, si prevede che gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che né l'eventuale costituzione o partecipazione alle citate comunità energetiche da parte dell'Autorità di sistema portuale, né la fruizione degli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



In particolare, con specifico riguardo agli oneri derivanti dal sistema incentivante previsto dal citato decreto legislativo n. 199 del 2021, si osserva che essi gravano sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali, giuste le previsioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Con specifico riguardo alla costituzione o partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili da parte delle Autorità di sistema portuale, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021: “la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)”.

Di talché, già a legislazione vigente la costituzione o partecipazione alle comunità energetiche costituisce una facoltà per determinate categorie di pubbliche amministrazioni (amministrazioni comunali, enti di ricerca, amministrazioni locali inserite nel c.d. elenco ISTAT), che, pertanto, possono esercitare detta facoltà se e in quanto compatibili con la loro specifica situazione economica e finanziaria, come precisato dall'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, ove si legge che: “Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

Tanto premesso, il **comma 2** si limita ad estendere detta possibilità anche alle Autorità di sistema portuale e, pertanto, ha contenuto meramente ordinamentale.

ART. 10. **(Disposizioni in materia di VIA)**

Le disposizioni introdotte dal presente articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, quanto alla lettera b), nella parte in cui prevede un coinvolgimento del Ministero della cultura nella fase di verifica della documentazione presentata nell'ambito del procedimento di VIA da parte del proponente, si rappresenta che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, la verifica documentale in questione, allo stato attuale, risulta già svolta dagli uffici del Ministero della cultura benché in una fase successiva. In particolare, il Ministero della cultura, secondo la disciplina attualmente vigente, è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente soltanto dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, che si conclude con la pubblicazione della documentazione; fase alla quale segue la consultazione del pubblico e l'eventuale inchiesta pubblica. In altri termini, la completezza della documentazione sotto il profilo, estremamente rilevante, dell'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico può essere valutata dal Ministero della cultura solo in una fase già avanzata della procedura, dopo che la Commissione competente, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, ha già svolto interlocuzioni con il proponente al fine di completare la documentazione mancante sotto il profilo strettamente ecologico e naturalistico. Senonché, ove la documentazione si riveli, poi, incompleta per tali profili, il procedimento incontra inevitabili ostacoli ed è destinato ad allungarsi. Da qui, la modifica normativa in questione, con la quale si è previsto, per finalità di efficienza ed economia procedimentale, che sia effettuata, prima possibile e nella fase prevista dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una valutazione della completezza della documentazione più efficace possibile, coinvolgendo anche il Ministero della cultura, ossia l'altra autorità chiamata, poi, a fornire il proprio concerto, e dunque posta su un piano di parità quanto al potere decisionale sull'oggetto dell'attività valutativa.

La lettera d) si limita a sanare una duplicazione nella disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale per gli elettrodotti aerei, attualmente prevista sia al punto 4) che al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 de 2006, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.



ART. 11.

(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)

La norma è volta a prevedere misure di semplificazione per le autorizzazioni relative ad interventi di ammodernamento di linee esistenti e, recando disposizioni di carattere ordinamentale – è priva di effetti per la finanza pubblica.

ART. 12.

(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

L'articolo prevede misure relativamente alle deroghe alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3-bis del suddetto articolo 5-bis, introdotto dalla disposizione in esame, prevede obblighi di trasmissione da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale; si tratta di compiti che rientrano tra le attribuzioni istituzionali delle autorità competenti (Ministero della transizione ecologica ovvero regione in base al riparto di competenze ai sensi dell'allegato VIII e dell'allegato XII della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006) che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'attività di controllo, i relativi costi saranno a carico del gestore ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13.

(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

La disposizione, con riferimento al territorio di Roma, è volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del mandato - le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente (es. adozione piano rifiuti, regolamentazione attività di gestione dei rifiuti, approvazione progetti di nuovi impianti, ecc).

Il Commissario può provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della struttura commissariale anche con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti. Si prevede la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario uno o più subcommissari. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede che ai subcommissari eventualmente nominati non spettano gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Viene, inoltre, integrato l'articolo 1, comma 423, della legge n. 234/2022 prevedendo che per ogni opera del programma degli interventi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025».

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 14.

(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

La norma interviene nella disciplina del cd Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati degli interventi effettuati nell'anno 2021 desunti dal monitoraggio Enea, relativi alla tipologia di edifici in esame, tenendo anche conto dei ridotti termini della proroga in esame, degli impatti macroeconomici dovuti alle situazioni contingenti.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	-1,2	-12,6	-7,9	-7,9	-7,9	14,8	5,1	5,1	5,1	5,1	4,3	-3,1	0
Credito	0	-115	-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	15,1	-6,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	1,9	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2,4	-110,6	-130,2	-122,9	-122,9	14,8	5,1	5,1	5,1	5,1	4,3	-3,1	0

Milioni di euro

La disposizione, al comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati", ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

La disposizione non reca maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto contiene di norme di tipo procedurale.

Il **comma 2** dispone che alla copertura degli oneri, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

CAPO II

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

ART. 15.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.)

La misura insiste finanziariamente sul plafond di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto per Garanzia Italia (articolo 1 DL 23/2020) fino a 200 mld (di cui 30 mld in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi (ai sensi dell'art. 1, comma 14 DL Liquidità e art. 31 DL rilancio). A tal riguardo si segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22.

L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente



ART. 16.

(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

L'intervento proposto è stato strutturato, anche dal punto di vista della tecnica di *drafting*, in termini di integrazione, coerenza ed armonizzazione al regime di *phasing out* dallo stato emergenziale COVID disposto dall'articolo 1, comma 55, LB 2022.

In termini di impatti finanziari della misura, si rappresenta che sulla base dei dati forniti dal Gestore, alla data del 30/04/2022, il Fondo presentava risorse libere pari a circa 5,6 mld di euro. Rispetto alla predetta disponibilità, sempre alla medesima data, sono state perfezionate garanzie per circa 16,7 mld di euro, per un impegno pari a circa 1,9 mld di euro (+ 200 mln di euro per l'integrazione straordinaria del Fondo Accantonamento Supplementare Eurofidi), corrispondenti ad un risparmio, in termini di volumi garantiti, pari a circa il 22% e in termini di accantonamento pari a circa il 39 %. Alla medesima data e sulla base dell'andamento attuale, il Gestore stima, per il periodo dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, un potenziale impegno aggiuntivo quantificato in circa 3,9 mld di euro, rispetto al quale, considerata la natura selettiva dell'intervento proposto, le condizioni restrittive di accesso alla garanzia al 90% e la sua vigenza temporale limitata fino al 31/12/2022, viene stimato un ulteriore impegno di circa 42 mln di euro, corrispondenti ad un volume di garantito pari a circa 400 mln di euro. Considerato che sulla base di tali premesse, il Gestore stima, al 31/12/2022, un potenziale risparmio di circa 1,7 mld di euro, non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura della misura proposta.

ART. 17.

(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

La presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una novella di carattere ordinamentale necessaria ad assicurare l'operatività della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del DL Liquidità.

La norma, pertanto, opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi.

In proposito, si precisa che, ai sensi del menzionato articolo 31, il fondo ivi menzionato è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5 (a copertura del fabbisogno finanziario per la campagna SACE di riassicurazione dei crediti commerciali a breve termine, scaduta lo scorso 30 giugno 2021 e non ulteriormente rinnovata). A tal riguardo si segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22 e dell'impegno massimo assumibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo DL, pari a 5.000 milioni.

L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi



perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Al fine di individuare i soggetti effettivamente danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per poter accedere al beneficio.

Innanzitutto, si deve trattare di piccole e medie imprese.

Le stesse devono operare in specifici settori individuati con decreto come maggiormente incisi a causa della crisi internazionale ovvero utilizzano materie prime critiche, individuate con il medesimo decreto, il cui approvvigionamento costituisce parte rilevante del costo.

Devono aver realizzato, negli ultimi due bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni commerciali, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale.

Il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre deve essere incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019

Devono aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, pari al sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi sono comunque erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e pertanto i benefici non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario.

È quindi previsto che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

L'ammontare complessivo del fondo è pari a ad euro 130 milioni per l'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 19.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma rifinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall' articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 20.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

Per le finalità del presente articolo sono destinate risorse pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

- quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58.
- quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria



centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

Le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria intestato a ISMEA saranno utilizzate con le medesime modalità previste per la gestione delle garanzie COVID e saranno oggetto di relazione al Parlamento, come previsto dall'articolo 17 del d.lgs 102/2004, oltre ad essere oggetto anche di specifico rendiconto allegato al bilancio d'esercizio di ISMEA

Non sono previsti effetti finanziari ulteriori, considerato che la misura delle garanzie sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uso destinate.

CAPO III

MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ART. 21.

(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

La disposizione intende prevedere l'incremento, dal 20 al 50 per cento, del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B della legge n. 232 del 2016) di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge n. 178 del 2020, in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai fini della stima è stata adottata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021 che stimava gli investimenti in base alle informazioni dichiarative relative alle maggiorazioni previste fino agli investimenti 2019, aggiornando le medie di tali investimenti con gli ultimi dati disponibili (Redditi 2021, anno di imposta 2020) ed applicando la riduzione NADEF indicata nella relazione tecnica originaria alla L. 178/2020.

Gli effetti differenziali rispetto alla legislazione vigente sono riportati nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-15,7	-19,6	-19,6	-3,9	0

in milioni di euro

Ai relativi oneri, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 22.

(Credito d'imposta formazione 4.0)

Con l'obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0, la proposta introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, oggetto del credito d'imposta, di cui al comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine,



si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione della maggiorazione al credito d'imposta per le PMI alle condizioni previste dall'emendamento, si è assunto che la misura possa entrare a regime solo nella seconda metà dell'anno e che pertanto il periodo utile per attivare i corsi di formazione coerenti con il percorso di certificazione delle competenze previste dal comma 2 sia di circa quattro mesi. Pertanto, la base di calcolo è costituita da un terzo dell'ammontare delle risorse previste in relazione tecnica alla misura generale nel 2022: 150 mln/3.

Si è inoltre assunto che una quota non superiore a un terzo delle piccole e medie imprese potenzialmente beneficiarie ricorra alla maggiorazione: la stima appare prudenziale e coerente con le dinamiche di fruizione degli incentivi di nuova introduzione che richiedono nuovi e più complessi oneri documentali.

Sulla base dei dati relativi alla distribuzione per dimensione d'impresa del credito d'imposta formazione 4.0 per il periodo d'imposta 2020, si è ipotizzato che le risorse siano destinate per il 62% alle piccole imprese, per il 32% alle medie imprese e per il 6% alle grandi imprese.

Sulla base di tali assunti e tenuto conto che in base alle evidenze contabili il ricorso al credito di imposta in esame è stato sinora contenuto nell'ambito delle risorse disponibili, si è ipotizzato che gli effetti migliorativi sulla spesa derivanti dal decremento dell'aliquota di base per le piccole e medie imprese equivalga alla maggiore spesa derivante dalle previsioni del comma 1, anche tenuto conto del breve margine temporale residuo a disposizione delle imprese per il ricorso a tale credito. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 23.

(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

La disposizione modifica, per gli anni 2022 e 2023, la misura del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18 della legge n. 220 del 2016 e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento.

La predetta rimodulazione dell'aliquota e dei costi ammissibili non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i crediti d'imposta previsti dalla legge cinema sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge.

Ai sensi del citato articolo 13, comma 5, con decreto del Ministro della cultura si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge cinema.

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo», istituito dal medesimo articolo 13 nello stato di previsione del Ministero della cultura a decorrere dal 2017, è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge cinema e il complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA nei settori di attività interessati dalla legge cinema e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui.

Pertanto, essendo il credito d'imposta oggetto della proposta normativa riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, come ripartite annualmente con apposito decreto ministeriale, le risorse destinate a tale misura di sostegno sono soggette al tetto massimo fissato annualmente dal Ministro, con la conseguenza che la modifica prevista dalla proposta normativa per gli anni 2022 e 2023 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, con decreto adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità attuative della misura, riferite ai beneficiari e alla tipologia di spese ammesse.



ART. 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

La norma incrementa la dotazione finanziaria del “Fondo IPCEI”, istituito dall’articolo 1, comma 203, della legge n. 145/2018 e successivamente modificato e integrato dall’articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019.

Il Fondo è destinato al sostegno delle attività svolte in Italia nell’ambito dei progetti approvati a livello europeo in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a sostegno della realizzazione degli IPCEI, progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 aprile 2021 sono definiti i criteri generali per l’intervento e il funzionamento del Fondo e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

Le modalità attuative definite prevedono che l’intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI sia attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all’intervento e le procedure di dettaglio per l’attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021. In base all’art. 6, comma 2 del decreto, la notifica formale di un progetto è soggetta alla disponibilità sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.

Attualmente, la partecipazione italiana, insieme ad altri Stati membri, si è rivolta a tre IPCEI, uno nel settore della microelettronica (“IPCEI Microelettronica”, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018) e due nel settore delle batterie (“IPCEI Batterie 1”, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 e “IPCEI Batterie 2”, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2021) 494 final del 26 gennaio 2021) e altri progetti nel settore dell’idrogeno e della microelettronica interesseranno l’Italia nel prossimo periodo.

A seguito dell’adozione della disciplina generale del Fondo, con il citato decreto 21 aprile 2021, con tre distinti decreti ministeriali del 21 luglio 2021 è stato attivato l’intervento nei predetti ambiti dei progetti batterie 1, batterie 2 e microelettronica. Conseguentemente, la dotazione effettiva del Fondo ammonta a 500,00 milioni di euro, dal momento che la somma complessiva di 1.743,00 milioni di euro è stata destinata all’attivazione degli interventi sopradetti.

Di seguito si riportano le risorse statali assegnate nel tempo all’IPCEI:

Norma di finanziamento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTALE
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)	50,00	50,00	60,00	83,40	83,40	83,40											410,20
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)		10,00	90,00														100,00
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto)			950,00														950,00
DPCM 23.12.2020							15,00	10,00	20,00	18,56	30,79	32,01	22,89	71,18	26,97	35,40	282,80
Legge di Bilancio 2022				250,00	250,00												500,00
TOTALE	50,00	60,00	1.100,00	333,40	333,40	83,40	15,00	10,00	20,00	18,56	30,79	32,01	22,89	71,18	26,97	35,40	2.243,00

A tali risorse si aggiungono quelle previste dall’investimento n. 2.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, pari a 1,5 miliardi.



I fondi complessivamente disponibili non sono, pertanto, sufficienti a garantire la copertura della partecipazione italiana ai progetti italiani da notificare nell'anno 2022, ovvero:

- Idrogeno, articolato nelle seguenti wave:
 - *Technology e industry*, per cui il fabbisogno finanziario stimato (pari al deficit di finanziamento complessivo, oggetto della prenotazione ad agosto 2021) è pari a 2,6 miliardi (H2 -Technology 1.4 Mld / H2 - Industry 1.2 Mld)
 - *Regional hubs and their links, Capacity, Mobility And Transport*, a cui l'Italia ha aderito nel 2021 e per cui il fabbisogno finanziario totale stimato, ad oggi ancora in via provvisoria, è pari a poco più di 3 miliardi di euro (H2 Rhatl 1.2 Mld – H2 Capacity 487 Meuro – H2 Mobility And Transport 1.6 Mld)
- Microelettronica – fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (prenotifica effettuata a dicembre 2021)
- Cloud — fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (pre-notifica effettuata ad aprile 2022)

Ad essi si aggiungerà l'IPCEI salute, di cui la prima suddivisa in due slot di pre-notifica, a giugno e a ottobre 2022, mentre la seconda wave è calendarizzata prima della fine dell'anno.

Tenuto in conto che, come già richiamato, l'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale di aprile 2021, subordina la notifica formale dei progetti IPCEI alla verifica della disponibilità sul Fondo di adeguate risorse per finanziare i progetti, la norma prevede lo stanziamento di ulteriori 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 150 milioni per l'anno 2024, ai quali si provvede, quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.

ART. 25.

(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri", con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 2** stabilisce che le funzioni di coordinamento della segreteria tecnica siano affidate a un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e che la predetta struttura è composta dal personale in servizio presso il Ministero nei limiti della vigente dotazione organica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi di un contingente massimo di 10 esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, nei limiti di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione e con oneri a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1.

ART. 26.

(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

In particolare, in relazione ai contratti pubblici di appalto di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro 31 dicembre 2021, al **comma 1** si prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 deve essere adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario infrannuale di cui al comma 2, ovvero, nelle more del predetto aggiornamento dei prezzari, applicando la percentuale di incremento dei prezzari regionali aggiornati



al 2021. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede d'offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Si stabilisce che il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e che il pagamento viene effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, entro i termini di cui all'articolo 113 – bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Si prevede, inoltre, che possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le suddette modalità dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022, e il pagamento viene effettuato entro i termini ed a valere sulle risorse di cui al quarto e quinto periodo.

Al **comma 2** sono dettate disposizioni, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022, volte a prevedere che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzi aggiornati secondo quanto previsto dal comma in esame, ovvero nelle more dell'aggiornamento quelli previsti dal comma 3. Si stabilisce che i prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Al **comma 3**, si prevede che, nelle more della determinazione dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementano fino al 20%, le risultanze dei prezzi regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Qualora all'esito dell'aggiornamento dei prezzi secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un incremento inferiore o superiore alla soprarichiamata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione dei prezzi aggiornati.

Il **comma 4** stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse nelle disponibilità della stazione appaltante come individuate al comma 1, alla copertura degli oneri, per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice), ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,



dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo, Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa di cui al primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lett. b) del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, e dall'articolo 23, comma 2, lett. b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa di cui al primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

Al **comma 5**, per le finalità di cui al comma 4, si provvede ad incrementare:

a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Dette risorse per l'anno 2022, nonché quelle di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a) del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio 2023.



Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023.

Ai fini della quantificazione di detto incremento, si evidenzia che si è provveduto ad effettuare una stima del valore della produzione (stato di avanzamento dei lavori) e della variazione percentuale dei prezzi (rispetto ai valori riferiti all'anno dell'offerta).

Secondo elaborazioni sui dati dell'ISTAT, il costo delle opere nei primi due mesi del 2022 (gli ultimi dati disponibili e precedenti il conflitto in atto in Ucraina) è significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti. La crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un ulteriore incremento del costo dei materiali.

Quanto alla copertura finanziaria del sopra indicato maggiore onere, occorre evidenziare che il comma 1 della disposizione in commento prevede che allo stesso si provveda, in primo luogo, utilizzando:

- nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016" predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente, in quanto dato incerto nell'an e nel quantum;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, si è proceduto in via prudenziale a considerare l'utilizzo, nella misura del 50%, dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati per imprevisti nei quadri economici degli interventi (5% del valore di gara) e, nella misura del 10% (al fine di tenere conto della possibilità che essi siano già stati destinati ad altre finalità) dei ribassi d'asta, quantificati nel loro importo minimo (15%). Inoltre, è stato considerato, in via prudenziale, un utilizzo di dette somme nella misura del 25% annuo per far fronte a imprevisti ovvero per altre esigenze, di talché, avuto riguardo all'importo dei bandi di gara relativi al periodo compreso tra il 2019 e il 2021 e risultanti dai rapporti quadrimestrali dell'ANAC, è stata stimata una disponibilità attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta pari: al 75% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2021, al 50% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2020 e al 25% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2019.

Il **comma 6** prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi, Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le



somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al **comma 7** si stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Fermo restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al predetto Fondo possono accedere, secondo le modalità definite dal decreto di cui al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Al Fondo possono altresì accedere, sempre con riferimento alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022:

a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i criteri indicati.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con il provvedimento di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

Per quanto concerne la quantificazione della dotazione del sopra menzionato Fondo, si evidenzia che si è tenuto conto del valore delle procedure di gara che si ipotizza possano essere bandite fino al 31 dicembre 2022 pari a 30 miliardi di euro ipotizzando un incremento percentuale medio del 20% di tutti i prezziari utilizzati ai fini delle procedure di evidenza pubblica.

Al **comma 8** si dispone in materia di accordi quadro, prevedendosi, al primo periodo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziata per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano le risultanze dei prezziari aggiornati secondo le modalità stabilite dal comma 2 ovvero dal comma 3, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la rimodulazione avviene entro i limiti di spesa già previsti per la realizzazione dei lavori previsti dai citati accordi quadro.



Il secondo periodo del comma 8 chiarisce l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 29 del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 anche all'esecuzione degli accordi quadro. Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, nel terzo periodo del comma 8, si prevede, in relazione agli accordi quadro di lavori, che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo in esame, si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente decreto. Trattasi di previsione i cui effetti finanziari sono stati già considerati ai fini della determinazione dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 1 - septies del decreto – legge n. 73 del 2021, prevista dal comma 5 della disposizione in commento.

I **commi 9 e 10** recano disposizioni di coordinamento alla luce delle norme introdotte dal presente articolo e, in particolare:

- l'abrogazione del comma 11-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

- l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 25 del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17; Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 11** si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, al **comma 12** si precisa che ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a si applicano le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 2, secondo e quarto periodo, e del comma 3. Con riferimento ai contratti relative ad opere in corso di esecuzione e affidati a contraente generale dal Gruppo FS e ANAS è prevista un'applicazione di un incremento fino pari al 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

Dal punto di vista finanziario, si osserva che la previsione di cui al primo periodo del comma ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alle previsioni di cui al secondo periodo, si evidenzia che, in base ai dati forniti da Rete ferroviaria italiana s.p.a., l'entità, attesa nell'anno 2022, degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di Rete ferroviaria italiana s.p.a. (Nodo di Genova – Terzo Valico di Giovi, linea AV/AC Brescia – Verona e linea AV/AC Verona – Vicenza) ammonta a complessivi 1.600 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 320 milioni di euro. Si precisa che i sopra menzionati lavori si riferiscono ad interventi, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda invece l'entità attesa nell'anno 2022 degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di Anas s.p.a. (lavori di costruzione del Terzo megalotto della S.S. 106 Jonica dall'innesto con la S.S. 534 – Km. 365+150 a Roseto Capo Spulico- Km. 400 + 000; lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 nel tratto dal Km. 44 + 400 allo svincolo A19; lavori di ammodernamento del tratto Palermo – Lercara Friddi, dal Km. 14,4 al Km. 48,0, compresi i raccordi con le strade S.S. 189 e S.S. 121), si rappresenta che, in base dai dati forniti dalla medesima Anas s.p.a., essi ammontano a 300 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 60 milioni di euro.

Tanto premesso, si evidenzia che l'entità delle lavorazioni attese dai Contraenti generali delle sopra menzionate società è stata già considerata ai fini della determinazione della dotazione aggiuntiva complessiva dei fondi di cui al comma 5.

Il **comma 13** prevede che, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del



biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 14** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2750 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Nella Tabella seguente in calce sono riportati i valori considerati:

		Ripartizione dell'incremento di spesa					
		2022	2023	2024	2025	2026	
	Importo appalti (al netto dell'IVA e delle somme a disposizione delle stazioni appaltanti)	30.000.000.000					
	Importo delle somme a disposizione e dell'IVA (stimato al 25% dell'importo dei lavori)	7.500.000.000					
	Totale quadro economico	37.500.000.000					
Art 26 comma 7	Aumento del costo per incremento dei prezzi (+20%)	7.500.000.000	1.500.000.000	1.700.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.300.000.000
	Totale quadro economico aggiornato	45.000.000.000					
	Art. 26, comma 5, lett. a		1.000.000.000	500.000.000			
	Art. 26, comma 5, lett. b		500.000.000	550.000.000			
	Totale fabbisogno		3.000.000.000	2.750.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.300.000.000

ART. 27.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

La disposizione, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, al comma 1, prevede che i concessionari autostradali soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o quello che sia stato già approvato alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

La disposizione si rende necessaria in quanto tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all'esecuzione ed al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, ivi incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l'assenza di idonee misure che mitigino l'effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte.

Al riguardo, si rappresenta che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il Concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

Il comma 2 prevede che il nuovo quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente che ne verifica la corrispondenza con i nuovi prezzi di riferimento e, successivamente, rappresenta il riferimento ai fini dell'ammissibilità della spesa per investimento, in applicazione della normativa regolatoria di riferimento. Il citato quadro economico del progetto è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione chiarisce che in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 28.

(Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

La disposizione, con l'introduzione dell'articolo 14-bis al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede, al comma 1, che le università, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere la stipula di patti territoriali per l'alta formazione, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e amministrazioni pubbliche.

A tal fine è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tale contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il cofinanziamento pubblico può essere concesso solo in relazione a quei progetti che superino la valutazione e siano quindi approvati ai sensi del comma 5.

Si tratta di un contributo per iniziative aggiuntive delle università volte a promuoverne e migliorarne l'offerta formativa di modo che tale contributo è da intendersi quale limite di spesa nell'ambito del quale i soggetti legittimati devono formulare e realizzare i relativi progetti considerando che lo stesso si somma alle risorse disponibili sulla base di una ulteriore pluralità di canali di finanziamento (i.e. somme disponibili sulla base dei bilanci degli atenei coinvolti, ovvero a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti).

Il **comma 2** stabilisce che i patti avvengono sulla base di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

A norma del **comma 3**, i patti recano l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle disponibili sulla base dei bilanci degli atenei, ovvero eventualmente a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti, e quelle richieste a titolo di cofinanziamento statale.

Il **comma 4** stabilisce il contenuto minimo dei patti prevedendo che gli stessi in particolare dovranno essere corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti e da clausole che prevedano che il mancato raggiungimento degli obiettivi determinerà la revoca, anche parziale del contributo di cui al comma 1, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I patti potranno prevedere la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. Inoltre, si stabilisce la necessità della complementarità dei contenuti e degli obiettivi dei patti rispetto alle finalità di iniziative di ricerca in corso, ovvero in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché la capacità dei progetti di incentivare processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti nei patti.

Il **comma 5** relativo al processo di valutazione dei patti e dei relativi progetti reca la clausola di neutralità finanziaria in virtù della quale ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I **commi 6, 7, 8 e 9** recano disposizioni attinenti rispettivamente all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre i patti, i criteri per la valutazione delle proposte di patto, le modalità di verifica e monitoraggio da parte del ministero dell'attuazione dei patti sottoscritti chiarendo le ipotesi di revoca del contenuto, e le tempistiche relative alla prima applicazione della norma.

Dal punto di vista finanziario, poiché la presente disposizione si limita ad individuare una provvista economica che costituisce un mero contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli atenei interessati, la stessa agisce nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi recata. Si fa presente, in ogni caso, che, per la realizzazione del Patto, è prevista anche la contribuzione da parte di altri soggetti pubblici o privati, sulla base di atti convenzionali. Infine, il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, con i conseguenti meccanismi di revoca del contributo e reimpiego delle somme, costituiscono una garanzia per la efficace realizzazione dei patti medesimi.

Per l'attuazione della disposizione, il comma 10 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.



ART. 29.
(Misure a favore di imprese esportatrici)

La disposizione estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, alle imprese esportatrici, per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Il comma 1 prevede che sulle disponibilità fondo 394/81 possono essere concessi finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina. Si prevede inoltre che le medesime imprese possano accedere ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 2, lettera d) del DL n. 18/2020, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

Gli aiuti concedibili per porre rimedio agli effetti economici conseguiti all'attacco all'Ucraina devono rispettare i criteri indicati dalla Commissione per la compatibilità con il mercato interno - Temporary Crisis Framework C(2022) 1890 final del 23.3.2022).

Il documento finale adottato prevede la possibilità di concedere aiuti a fondo perduto alle seguenti condizioni:

- a) massimo di 400.000 euro per impresa;
- b) aiuto concesso nell'ambito di una misura con un budget predeterminato;
- c) scadenza il 31 dicembre 2022;
- d) l'impresa beneficiaria è stata colpita dalla crisi.

Come tutti gli interventi disposti sul fondo 394/81, la misura è subordinata alle effettive disponibilità del fondo stesso. Si precisa che sono al momento disponibili le seguenti risorse (dati in milioni di euro)

	Fondo 394/81 (fondo rotativo per crediti agevolati)	Fondo Promozione Integrata (art. 72 DL 18/2020) (a fondo perduto)
Disponibilità al 31.12.2021	988	574
Stanziamento per il 2022 Legge di Bilancio 2021	140	60
Legge di Bilancio 2022	1.500	150
Trasferimento al fondo venture capital(art. 39, DL 17/2022)	- 200	---
Volumi in istruttoria	- 199	- 58
TOTALE	2.229	726

Le predette disponibilità non comprendono il finanziamento PNRR, pari a 800 milioni a credito agevolato ad incremento delle disponibilità del fondo 394/81 e a 400 milioni per cofinanziamenti a fondo perduto. Tali disponibilità, infatti, sono iscritte in apposita contabilità separata.

Il comma 2 dispone che le misure di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2022 secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. Conformemente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si prevede che la misura sia notificata alla Commissione europea e che la sua efficacia sia subordinata alla prevista autorizzazione dell'Unione Europea.

Dal presente articolo, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 30.
(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)

Il **comma 1** conferisce al Ministero dello sviluppo economico il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.

Il **comma 2** prevede che, ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, eserciti i poteri sostitutivi individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

La presente disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto per l'esercizio del potere sostitutivo ci si avvale di personale individuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

ART. 31.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

La disposizione prevede che ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (rapporti di lavoro dipendente per i quali è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali) viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro una indennità una-tantum pari a 200 euro da erogarsi una sola volta in corrispondenza della mensilità di luglio 2022.

I lavoratori non devono essere titolari di trattamenti pensionistici e devono aver beneficiato del citato esonero contributivo almeno per una mensilità nel primo quadrimestre 2022.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 13,78 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 32.
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

La disposizione prevede il riconoscimento dell'indennità una-tantum di 200 euro per l'anno 2022 per le seguenti categorie di soggetti:

Commi da 1 a 7

Pensionati - soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021, non superiore a trentacinquemila euro.

Per tali beneficiari l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una-tantum pari a duecento euro da erogarsi una sola volta sulla base di quanto disposto nella proposta normativa quanto a reddito da assumere a base per il diritto all'indennità.

L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.



L'indennità non costituisce reddito ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 13,7 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Commi da 8 a 18

Altre categorie di soggetti

- ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del proponendo decreto, nel mese di luglio 2022 l'Inps, a domanda, eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,75 milioni di soggetti.

- ai percettori per il mese di giugno 2022 di prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (rispettivamente Naspi e Dis-coll) è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 1,1 milioni di soggetti.

- ai percettori nel 2022 della disoccupazione agricola per l'anno 2021 è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,35 milioni di soggetti.

- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del c.p.c. i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del proponendo decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 l'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro.

I soggetti non devono essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,27 milioni di soggetti

- ai beneficiari dei bonus covid nel 2021 per le categorie dei lavoratori stagionali, dello spettacolo e tempi determinati del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,35 milioni di soggetti, tenendo conto dell'interazione con altre categorie di soggetti destinatari dell'indennità una tantum in esame.

- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, dello spettacolo e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati autonomi occasionali con almeno un contributo nella gestione separata e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge alla Gestione separata.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,3 milioni di soggetti.

- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,9 milioni di soggetti.

Per tutte le categorie di beneficiari l'indennità di cui trattasi può essere erogata una sola volta e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**comma 19**).

Le indennità di cui alle categorie di beneficiari elencate non sono compatibili tra loro (**comma 20**).

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 804 mln di euro per l'anno 2022, per la cui copertura il **comma 21** dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Per tutte le categorie di beneficiari l'indennità di cui trattasi può essere erogata una sola volta e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Complessivamente le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 riguardano un numero di beneficiari stimato in 31,5 milioni e comportano un onere per il 2022 valutato in 6,3 miliardi di euro come da prospetto di seguito riportato.

Indennità una tantum 200 euro per l'anno 2022		
Categorie	Numerosità	Stima onere (in mln di euro)
lavoratori dipendenti	13.780.000	2.756
Pensionati	13.700.000	2.740
Altre categorie	4.020.000	804
Complesso	31.500.000	6.300

ART. 33.

(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

Relativamente ai lavoratori autonomi e ai professionisti la disposizione in esame istituisce un Fondo per l'indennità una tantum per l'anno 2022 con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce il relativo limite di spesa.

I soggetti destinatari dell'indennità sono i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti all'Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che verrà indicato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con tale decreto ministeriale sono definiti anche i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.

Ne consegue pertanto un maggiore onere per prestazioni pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 34.

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

Trattasi di personale il cui contratto di collaborazione era stato già oggetto di proroga, da ultimo con riferimento ai contratti in scadenza al 31 dicembre 2021, per effetto dell'art. 40-bis del decreto-legge n. 152 del 2021. Alla data dell'ultima proroga il contingente era pari a 2.118 unità. Nel corso dei mesi di proroga successivi, diversi contratti sono cessati per dimissioni sopravvenute: alla data del 30 aprile risultavano ancora attivi 1.790 contratti secondo la distribuzione territoriale riportata in tabella.



Regione candidatura	NAVIGATOR prorogati il 31.12.2021	NAVIGATOR attivi al 30.04.2022
ABRUZZO	40	40
BASILICATA	26	24
CALABRIA	155	138
CAMPANIA	342	291
EMILIA ROMAGNA	112	100
FRIULI VENEZIA GIULIA	22	19
LAZIO	202	185
LIGURIA	33	30
LOMBARDIA	171	135
MARCHE	33	30
MOLISE	12	10
PIEMONTE	122	86
PUGLIA	184	107
SARDEGNA	75	67
SICILIA	372	333
TOSCANA	105	94
UMBRIA	26	25
VALLE D'AOSTA	-	-
VENETO	86	76
Totale complessivo	2.118	1.790

Gli oneri connessi alla stipula di tali contratti per un periodo di due mesi – considerato che unitariamente gli emolumenti sono pari a poco meno di 3.200 euro al mese – sono inferiori a 12 milioni di euro, mentre gli oneri per l’equipaggiamento, per la gestione amministrativa e il coordinamento delle attività per un periodo di due mesi sono stimabili unitariamente in circa 500 euro per un totale inferiore, pertanto, ad 1 milione di euro. Complessivamente, quindi, gli oneri previsti non superano i 13 milioni di euro.

Le risorse assegnate alle regioni per il 2022 sono complessivamente pari € 534.000.000,00 inclusive di quelle previste ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 (€ 304.000.000,00), delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (€160.000.000,00), nonché agli ulteriori 70 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021.

Quanto, infine, al Fondo per le politiche attive del lavoro, la sua dotazione è pari per il 2022 a 40,2 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse rinvenienti dai trasferimenti dell’INPS ai sensi degli articoli 21, comma 13, e 22, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2015. Nel 2021 il Fondo – destinato al finanziamento dell’assegno di ricollocazione – è stato largamente inutilizzato, lo strumento essendosi rivelato scarsamente attrattivo, dando luogo a erogazioni per meno di 1 milione di euro. Tendenze analoghe si osservano nel 2022, con erogazioni complessive pari a circa 300 mila euro. La copertura sussidiaria fornita del Fondo politiche attive appare pertanto congrua.



ART. 35.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

La disposizione è finalizzata a dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari nazionali, ed in particolare studenti e lavoratori, per le difficoltà conseguenti all'impatto del caro energia sulle famiglie.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60.

Quanto alla platea dei beneficiari, si evidenzia che il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Quanto alle modalità di impiego, si prevede che il buono deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento.

Si precisa, altresì, che il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Nell'anno 2019 (periodo ante COVID), i ricavi da traffico derivanti dal settore del TPL, ad esclusione dei servizi offerti da Trenitalia, sono stati pari a circa 3,3 miliardi di euro (elaborazioni ASSTRA su dati dell'Osservatorio TPL), di cui il 32% sono riconducibili alla vendita di abbonamenti (circa 1,1 miliardo di euro).

Tenuto conto che tali introiti derivano per il 30% (fonte: Livello delle tariffe e le strutture tariffarie nel trasporto pubblico locale, ASSTRA-HERMES, 2010) dagli abbonamenti annuali e il restante 70% da abbonamenti mensili con un prezzo medio rispettivamente di 300€ e 37€ (elaborazioni ASSTRA sui tariffari delle aziende di trasporto pubblicati sui siti web), il numero degli abbonamenti venduti è di circa 21 milioni di cui:

- 1 milione di abbonamenti annuali;
- 20 milioni di abbonamenti mensili.

	Incasso (€.)	Prezzo medio (€.)	N.
Abbonamenti mensili	739.200.000	37	19.978.378
Abbonamenti annuali	316.800.000	300	1.056.000

Dai dati forniti da Trenitalia, risulta che nell'anno 2019 sono stati emessi per il trasporto ferroviario regionale circa 1,89 milioni di titoli (abbonamenti sia mensili che annuali) per un importo complessivo pari a circa 133 milioni di euro ed un prezzo medio per singolo titolo pari a 70 euro (media tra abbonamenti annuali e abbonamenti mensili)

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio.

	ABBONAMENTO MENSILE			ABBONAMENTO ANNUALE			TOTALE ABBONAMENTI		
	Incasso	Numero Titoli Emessi	PREZZO MEDIO	Incasso	Numero Titoli Emessi	PREZZO MEDIO	Incasso	Numero Titoli Emessi	PREZZO MEDIO
REGIONALI Trenitalia									
Totale 2019	116.477.336	1.851.045	63	16.239.744	32.769	496	132.717.080	1.883.815	70

Pertanto, la spesa complessiva relativa all'anno 2019 per abbonamenti relativi al TPL e ai servizi regionali di Trenitalia ammonta a circa 1,2 miliardi di euro con oltre l'87% di abbonamenti (circa 20 milioni) che hanno che sono mensili con un costo medio di 37 euro e un ulteriore 8% di abbonamenti emessi da Trenitalia, anch'essi mensili, ad un costo medio di 63 euro.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		Incasso	N. abbonamenti	% sul totale	Prezzo medio
Spesa complessiva TPL (escluso Trenitalia) per abbonamenti mensili 2019		739.200.000	19.978.378	87,17%	37
Spesa complessiva TPL (escluso Trenitalia) per abbonamenti annuali 2019		316.800.000	1.056.000	4,61%	300
Spesa complessiva Trenitalia per abbonamenti mensili 2019		116.477.336	1.851.045	8,08%	63
Spesa complessiva Trenitalia per abbonamenti annuali 2019		16.239.744	32.769	0,14%	496
Totale		1.188.717.080	22.918.193	100%	

Relativamente al primo quadrimestre dell'anno 2022, sulla base dei dati forniti da Trenitalia, si registra una spesa complessiva per abbonamenti pari a 41,05 milioni di euro. Ipotizzando un andamento costante di rilascio di abbonamenti anche per i successivi 8 mesi, si stima una spesa complessiva per l'anno 2022 pari circa 124 milioni di euro (riduzione del 7% rispetto ai dati 2019).

Pertanto, la spesa complessiva stimata per l'anno 2022 per l'acquisto di abbonamenti relativi al TPL (applicando la medesima riduzione registrata per Trenitalia del 7% rispetto ai valori 2019) e ai servizi regionali di Trenitalia ammonta a oltre 1,1 miliardi di euro.

		Incasso	N. titoli
Spesa complessiva TPL (escluso Trenitalia) per		1.056.000.000	21.034.378
Spesa complessiva Trenitalia per		132.717.080	1.883.815
Totale		1.188.717.080	22.918.193
	-7% rispetto anno 2019		
Stima anno 2022		1.105.506.884	21.313.920

Relativamente ai dati sul trasporto ferroviario Alta Velocità, sulla base dei valori forniti da Trenitalia, risulta che nell'anno 2019 sono stati emessi circa 116 mila titoli di viaggio (abbonamenti sia mensili che annuali) per un importo complessivo pari a circa 36 milioni di euro ed un prezzo medio per singolo titolo pari a 311 euro (media tra abbonamenti annuali e abbonamenti mensili)

Inoltre, così come per i treni regionali, anche per i treni Alta Velocità sono stati raccolti i dati riferiti ai primi quattro mesi dell'anno 2022 (gennaio-aprile).

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati.

						Incasso (€.)	Numero Titoli Emessi	Prezzo medio (€.)
Totale Alta Velocità anno 2019						35.814.449	115.159	311
Totale Alta velocità gennaio - aprile 2022						6.435.676	21.524	299
Totale Alta velocità anno 2022						19.307.028	64.572	299



Da tale analisi si rileva una vendita di abbonamenti inferiore all'anno 2019 (pre-pandemia) e in netta ripresa rispetto ai dati riferiti agli anni 2020 e 2021(anni di pandemia).

Ipotizzando un andamento costante di rilascio di abbonamenti anche per i successivi 8 mesi, si stima una spesa complessiva per l'acquisto di abbonamento per l'Alta Velocità per l'anno 2022 di circa 20 milioni di euro.

Relativamente all'acquisto di abbonamenti Intercity sulla base dei dati forniti da Trenitalia, si stima una spesa complessiva per l'anno 2022 di circa 3,6 milioni di euro.

Sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019, considerati per la numerosità dei soggetti più verosimili ai fini della stima rispetto a quelli relativi all'anno di imposta 2020, il numero dei contribuenti con reddito fino a 35 mila euro che dichiarano spese detraibili al 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (esclusi gli incapienti) sono circa 952 mila, corrispondenti al 72% dell'intera platea (1,3 milioni).

Pertanto, sulla base delle considerazioni e dei dati che precedono, si stima una complessiva per l'anno 2022 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e servizi ferroviari nazionali, da parte dei soli soggetti con reddito fino a 35 mila euro, di circa 813 milioni di euro.

Tenuto conto che il periodo considerato dalla disposizione è di circa 7 mesi (a decorrere dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022) si stima una spesa complessiva di circa 474 milioni di euro.

Lo stanziamento di 79 milioni di euro, di cui 1 milione di euro è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio, che ne costituisce il limite di spesa, consentirebbe di coprire circa il 16,45% della spesa complessiva per l'acquisto di abbonamenti nei 7 mesi dell'anno 2022.

Nella tabella seguente si riportano i valori considerati.



		Incasso	N. titoli
Spesa complessiva TPL (escluso Trenitalia) per abbonamenti anno 2019		1.056.000.000	21.034.378
Spesa complessiva Trenitalia per abbonamenti anno 2019		132.717.080	1.883.815
Totale		1.188.717.080	22.918.193
% di soggetti fino a 35 mila euro di reddito		72%	72%
Spesa complessiva 2019 per abbonamenti di persone con reddito fino a 35 mila euro		855.876.298	16.501.099
Stima 2022 (riduzione del 7% rispetto alla spesa dell'anno 2019) per abbonamenti di persone con reddito fino a 35 mila euro		795.964.957	15.346.022
Spesa complessiva Alta Velocità per abbonamenti anno 2019		35.814.449	
Spesa complessiva Alta Velocità per abbonamenti gennaio - aprile 2022		6.435.676	
Stima spesa complessiva Alta Velocità per abbonamenti anno 2022		19.307.028	64.572
% di soggetti fino a 35 mila euro di reddito		72%	72%
Stima spesa complessiva 2022 per abbonamenti Alta Velocità di persone con reddito fino a 35 mila euro		13.901.060	46.492
Stima spesa complessiva Intercity per abbonamenti anno 2022		3.556.490	21.620
% di soggetti fino a 35 mila euro di reddito		72%	72%
Stima spesa complessiva 2022 per abbonamenti Intercity di persone con reddito fino a 35 mila euro		2.560.673	15.566
Totale anno 2022 Stima		812.426.690	15.408.080
Totale periodo considerato dalla disposizione (7 mesi) Stima		473.915.569	8.988.047
Stanziamento complessivo (€.)		78.000.000	
% di copertura		16,45%	



Inoltre, considerato che circa l'87% degli abbonamenti (circa 7.804.000) ha un costo medio di 37 euro e che il limite massimo del valore del buono è fissato in 60 euro, si stima che lo stanziamento di 78 milioni di euro possa consentire il rilascio di oltre 2 milioni di buoni come riepilogato nella tabella successiva.

	N. abbonamenti	Importo medio del buono	Euro
	1.826.728,72	37,00	67.588.962,74
	173.517,29	60,00	10.411.037,26
Totale	2.000.246,01		78.000.000,00

Inoltre, la disposizione chiarisce che resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Il **comma 2** prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

L'importo di 1 milione di euro è stato quantificato in maniera prudenziale sulla base del costo sostenuto per le medesime prestazioni effettuate per tipologie di incentivazioni analoghe.

In ogni caso la disposizione prevede che eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 (**comma 3**).

ART. 36.

(Servizi di trasporto pubblico locale)

In relazione alla disposizione di cui all'articolo 36, si premette che l'articolo 24 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", ha disposto lo stanziamento di 80 milioni di euro per i servizi aggiuntivi fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza.

La disposizione in esame è finalizzata ad estendere, fino alla conclusione delle attività didattiche, e quindi fino al 30 giugno 2022, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati, concordati in seno ai Tavoli prefettizi, sostenuti da impegni contrattuali e basati, per gli istituti superiori, anche su doppi turni di ingresso e uscita. A tal fine il comma 1 prevede che, per consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 1, comma 816, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di



contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

La dotazione del citato Fondo è stata incrementata dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che la quantificazione del fabbisogno della disposizione in esame è stato effettuato applicando una riduzione del 55% rispetto a quanto rendicontato dalle Regione e dalle Province Autonome relativamente ai servizi aggiuntivi programmati ed effettuati nel 1° semestre dell'anno 2021 (Rendicontati gennaio - giugno 2021 - Decreto interministeriale MIMS/MEF del 17 agosto 2021, n. 335). Al riguardo si rappresenta che le risorse utilizzate per i primi sei mesi dell'anno 2021 è stato pari a circa 221 milioni di euro.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli assunti e dei valori utilizzati ai fini del calcolo.

SERVIZI AGGIUNTIVI REGIONI	SERVIZI AGGIUNTIVI Rendicontati gennaio - giugno 2021 Decreto MIMS/MEF del 17 agosto 2021, n. 335
ABRUZZO	3.878.106,82
BASILICATA	3.293.765,52
CALABRIA	4.218.234,01
CAMPANIA	27.496.342,76
E. ROMAGNA	23.538.044,98
F. V. GIULIA	5.874.598,55
LAZIO	30.814.101,28
LIGURIA	8.897.743,80
LOMBARDIA	29.362.656,35
MARCHE	2.356.939,19
MOLISE	47.763,49
PIEMONTE	13.423.159,24
P. A. BOLZANO	2.110.826,49
P. A. TRENTO	1.780.337,52
PUGLIA	11.268.050,09
SARDEGNA	13.136.355,07
SICILIA	1.895.862,85
TOSCANA	11.891.153,35
UMBRIA	3.927.195,80
VALLE D'AOSTA	1.063.200,48
VENETO	21.065.981,61
TOTALE	221.340.419,25
Media mensile	36.890.069,88
STIMA APRILE - GIUGNO 2022 riduzione del 55% rispetto a quanto rendicontato nel 1° semestre del 2021	49.801.594,33
Copertura finanziaria prevista dalla disposizione	50.000.000,00



La disposizione prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi, per la ripartizione delle risorse tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale. Si stabilisce, inoltre, che gli enti beneficiari delle risorse debbano procedere a una rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, relativamente ai servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58

Il **comma 2** stabilisce che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

ART. 37.

(Misure in materia di locazione)

La norma, al fine di ridurre l'impatto economico connesso alla crisi ucraina in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di 100 milioni per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 38.

(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

La disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Tali interventi sono finalizzati a dotare il Paese di una infrastruttura tecnologica all'avanguardia che abiliti l'automazione e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri urbani e nei territori più difficilmente raggiungibili, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale in relazione alle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio, accelerando la trasformazione digitale e superando il c.d. "digital divide".

A tal fine, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno "sportello unico" di prossimità nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed affidi l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è sottoposto al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse utilizzabili nell'ambito delle convenzioni sono esclusivamente quelle già stanziare dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche a copertura dei maggiori oneri a carico del soggetto attuatore.



ART. 39.
(Disposizioni in materia di sport)

La norma consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziare in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano".

Il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 9 comma 3, infatti, ha disposto che le risorse di tale Fondo possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. La norma proposta, quindi, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui al decreto Sostegni e Sostegni bis nell'ambito del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", consente una maggiore omogeneità nella strategia di policy per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate. Circa il quantum delle risorse residue, consistono in 11.374.031,43 euro, residuati dai bandi a fondo perduto disciplinati dai dpcm 20 settembre 2021, 29 settembre 2021 e 23 novembre 2021.

La presente disposizione non prevede nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 40.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

I **commi 1 e 2** introducono una modifica necessaria al fine di concorrere all'incremento dei costi a carico degli enti del SSN nell'anno in corso, determinato dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 234/2021. L'importo di 200 milioni di euro viene ripartito tra tutte le regioni, ivi comprese le autonomie speciali.

Il **comma 3** determina un onere di 170 milioni di euro per l'anno 2022 corrispondente all'incremento per un pari importo del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ripartito per 150 milioni da destinare ai comuni e 20 milioni da destinare a province e città metropolitane, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.

Il **comma 4** non determina oneri in quanto di natura ordinamentale atteso che prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021

Il **comma 5** provvede alla copertura degli oneri, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 58.

ART. 41.
(Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

La norma in esame comporta un onere di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 pari all'ammontare del contributo da assegnare alle province e alle città metropolitane, il cui finanziamento è strettamente correlato al gettito dell'IPT e dell'RC Auto, che abbiano subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 10% (RC Auto).

Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.



ART. 42.
(Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

La norma in esame prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti. Pertanto, la norma determina un onere di pari importo, al quale si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 43.
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Comma 1. il comma 1 determina un onere di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, pari alla dotazione del fondo da destinare alla riduzione del disavanzo di amministrazione delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-bis o che si trovano in stato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Al predetto onere si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Commi 2-8 I commi da 2 a 8 non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, in quanto gli accordi tra Presidente del Consiglio dei ministri e Sindaci dei comuni potenzialmente interessati non prevedono alcun contributo a carico del bilancio statale, ma legittimano i predetti comuni a deliberare talune misure finalizzate all'incremento delle proprie entrate e/o alla riduzione delle spese con l'obiettivo di favorire il riequilibrio finanziario o garantire la sostenibilità dei debiti contratti. La prevista istituzione del Tavolo tecnico di cui al comma 3 non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede che ai componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Commi 9 e 10. Il comma 9 comporta un onere di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, corrispondente al limite massimo dei rimborsi spese da riconoscere al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in correlazione alle maggiori attività connesse alla "Riforma del quadro fiscale subnazionale" (Riforma 1.14) prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le Regioni (M1C1-119) e per le Province e le Città metropolitane (M1C1-120), e delle corrispondenti tappe intermedie, e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021. Ai sensi del comma 10 agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 11** prevede che i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine di approvazione del bilancio di previsione qualora sia differito oltre il termine del 30 aprile, data entro cui gli enti devono approvare i predetti piani di gestione del servizio rifiuti. Alla disposizione in oggetto, di natura meramente procedurale, non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

ART. 44.
(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

In ragione del perdurare del conflitto ucraino e del conseguente numero di ingressi sul territorio nazionale, che ha già superato la precedente stima di 100.000 unità, nonché delle cifre attuali (pari a circa 65.000 domande) sulle richieste presentate di protezione temporanea a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente del



Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure di assistenza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina.

In particolare, il **comma 1** del presente articolo estende la platea dei destinatari delle misure già disposte con l'art. 31 del dl 21/2022 e attuate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.

Alla **lettera a)** si provvede ad estendere di ulteriori 15.000 unità le misure di accoglienza diffusa, su cui sono attualmente in corso di verifica le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti proponenti a seguito dell'avviso indetto con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, di cui all'articolo 31, lett. a) del citato dl.

Parimenti, la **lettera b)** estende di ulteriori 20.000 unità la platea di potenziali destinatari del contributo di sostentamento di cui all'art. 31, c. 1, lett. b) del citato articolo, come disciplinato dall'articolo 2 dell'OCDPC 881/2022.

Per la quantificazione degli oneri, sono stati utilizzati i medesimi parametri utilizzati in fase di predisposizione dell'articolo 31 del dl 21/2022:

- Lettera a): ulteriori 15.000 posti per accoglienza diffusa (7 mesi) – 33 euro al giorno x30 gg x15.000 unità x7 mesi= 103.950.000 €;
- Lettera b): ulteriori 20.000 posti per contributo sostentamento – 10 euro al giorno x30 gg x20.000 unità x3 mesi= 18.000.000 €

La **lettera c)** è diretta ad integrare nel limite di 27.000.000 euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina aventi titolo alla protezione temporanea, considerato che rispetto agli ingressi previsti e finanziati ai sensi dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del DL 21/2022, pari a 100.000 unità, sono indicati ulteriori 20.000 ingressi. Tenuto conto che il costo su base annua per assicurare l'assistenza sanitaria di un assistito è pari a 2.018 euro, considerato prudenzialmente un tempo di permanenza sul territorio nazionale di 8 mesi, gli oneri sono pari a euro $2.018 * (8/12) * 20.000 = 26.908.000$ euro, arrotondati a 27 milioni di euro.

In relazione al **comma 2**, si rappresenta che la copertura finanziaria delle misure disciplinate dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 31 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, è stata calcolata avendo come riferimento l'eventuale attivazione immediata delle citate misure, nella misura massima ivi prevista, per una durata commisurata alla fine del corrente anno, termine di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Considerato che i tempi tecnici necessari per l'attivazione delle citate disposizioni hanno richiesto l'impiego di alcune settimane e che, ad oggi, non è ancora noto l'effettivo impegno delle relative risorse, la disposizione intende riservare al Dipartimento della Protezione Civile un opportuno margine di flessibilità affinché, nei limiti delle risorse stanziato dal decreto legge n. 21/2022 come integrate dal presente provvedimento, l'attuazione pratica delle misure, nei limiti massimali e di importo ivi indicati, possa avvenire entro il tetto della copertura finanziaria disponibile, anche in sovrannumero rispetto ai limiti numerici stabiliti dalla norma originaria come integrata, allo scopo di assicurare il più efficiente impiego delle risorse disponibili con l'obiettivo di ampliare al massimo la capacità di accoglienza pubblica che le citate disposizioni definiscono. La disposizione, non alterando la copertura prevista dal decreto legge di cui trattasi come integrata dal comma 1 del presente articolo, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** è volto a incrementare di ulteriori 13.000 unità rispetto a quanto disposto dall'art. 5-quater del dl 14/2022, come convertito con legge 5 aprile 2022, n. 28, la capienza della rete CAS gestita dal Ministero dell'interno. Tale incremento si rende necessario alla luce di tre considerazioni.

In primo luogo, alla data del 1° maggio 2022, risultavano presenti nelle strutture CAS 9.746 persone provenienti dal teatro bellico ucraino, a fronte dei 5.000 stimati nella relazione tecnica che accompagnava la prima previsione di incremento di spesa.

Inoltre, sono in corso di trasferimento, mediante un'operazione di relocation dalla Moldavia, concordata in applicazione delle iniziative di solidarietà promosse dalla Commissione europea, ulteriori 1.000 profughi, sempre provenienti dall'Ucraina.

Occorre infine considerare che sono in atto trasferimenti verso i CAS dagli alloggiamenti temporanei disposti dal sistema delle Regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 871 del 4 marzo 2022.

In analogia con le stime fornite in occasione del citato dl, gli oneri sono stati calcolati per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, per un totale di n. 245 giorni, tenendo conto che il costo medio pro capite/pro die per i centri governativi ordinari e straordinari è pari ad € 35,40 (IVA compresa), attuale costo per i centri governativi.



Pertanto, l'onere complessivo da imputare sullo stanziamento di cui al capitolo 2351 pg 2, nell'anno 2022, deriva dalla seguente formula:

$13.000 * (\text{n. } 245 \text{ giorni di accoglienza}) * 35,40$.

Sviluppando tale formula, avremo il seguente calcolo: $13.000 * 245 * 35,40 = € 112.749.000$.

Pertanto, l'onere derivante dall'accoglienza di ulteriori 13.000 profughi nei centri per l'immigrazione è pari a € 112.749.000.

Il **comma 4** prevede, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali dei Comuni più direttamente coinvolti nelle eccezionali attività di accoglienza a seguito dell'emergenza in atto, la possibilità che il Dipartimento della protezione civile possa riconoscere in favore dei predetti Comuni una tantum, anche avvalendosi del supporto dei Commissari delegati nominati con ocpdc 872/2022 e dei Presidenti di Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzato l'importo di 40 milioni che costituisce un tetto massimo di spesa per l'erogazione, una tantum, di un contributo a sostegno della spesa sociale dei Comuni che ospitano un numero elevato di persone richiedenti protezione temporanea. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto si provvede, sulla base dei dati sia in termini assoluti che percentuali dei Comuni maggiormente colpiti sul piano della spesa sociale dalla gestione emergenziale, con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022

Il **comma 5** dispone che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 e 4 si provvede, nel limite complessivo di 188.950.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Al **comma 6** si prevede che per la copertura finanziaria delle misure di cui ai commi 3 e 5, con oneri pari ad euro 301.699.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 45.

(Misure per l'attività di emergenza all'estero)

La disposizione, che riveste carattere ordinamentale, è volta a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo europeo, esigenze ulteriormente accresciute a seguito della crisi ucraina per cui, in data 25 febbraio u.s., è stato deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero.

In particolare, il **comma 1** sostituisce il comma 2 dell'articolo 29 del Codice di Protezione civile al fine di precisarne l'ambito di applicazione.

Il **comma 2**, invece, è finalizzato all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022 volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, sul quale confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 46.

(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

Il presente articolo è finalizzato al conferimento del potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizione in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado del sistema nazionale di istruzione italiano (Dlgs 62/2017, DPR 122/2009, DM 741/2017, DM 742/2017, nonché OM 64/2022, OM 65/2022 specifiche per l'anno scolastico in corso).

La possibilità di derogare alle suddette norme, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in considerazione del fatto che l'iscrizione di tali bambini, alunni e studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuto (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato. Al fine di garantire la massima inclusione, tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati



sono stati inseriti nelle istituzioni scolastiche dando priorità, nella prima fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi mesi di questo anno scolastico 2021/2022, alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti. Le evidenti difficoltà degli alunni e studenti ucraini, sia in termini di mancata conoscenza dell'italiano – intesa come lingua veicolare di tutti gli apprendimenti – sia in termini di possibile mancata conoscenza dell'alfabeto latino (uso prevalente del cirillico), determinano la necessità di procedere ad una valutazione globale che tenga conto della suddetta situazione emergenziale e che deroghi alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina con giudizi descrittivi per la scuola primaria e con voti in decimi per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Maggiori difficoltà si evidenziano per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado che, a normativa vigente, dovranno sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo con prove scritte ed orali. Il potere di ordinanza, pertanto, ha lo scopo di prevedere significative misure di semplificazione derogatorie degli esami di Stato previsti dal sistema di istruzione italiano, anche in considerazione del fatto che molti studenti stanno continuando a seguire a distanza le lezioni secondo il percorso ucraino e che una legge speciale dell'Ucraina ha recentemente disposto il rilascio del diploma finale del percorso di studi ucraino senza lo svolgimento dei prescritti esami.

Alla data del 9 maggio 2022 – considerando comunque la variabilità dei dati, in continua evoluzione - gli studenti ucraini, iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie sono:

Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
10.399	5.226	2.103

Di questi, i potenziali destinatari della norma derogatoria in tema di esami di Stato sono soprattutto gli iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado statali e paritarie, dal momento che sono pochissimi gli iscritti nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie:

REGIONE	CLASSE TERZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	CLASSE QUINTA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Abruzzo	43	0
Basilicata	4	0
Calabria	33	0
Campania	93	5
Emilia Romagna	158	0
Friuli	44	1
Lazio	67	2
Liguria	34	0
Lombardia	275	0
Marche	30	1
Molise	2	0
Piemonte	83	0
Puglia	25	0
Sardegna	13	0
Sicilia	40	0
Toscana	90	1
Umbria	19	1
Veneto	123	0
Totale	1.176	11



In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione finalizzata a semplificare le procedure valutative e a ridurre la platea degli studenti che sosterranno gli esami di Stato secondo le ordinanze ministeriali 64 e 65 del 2022. In particolare, in riferimento agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione la disciplina derogatoria risulta di scarso impatto dato l'esiguità dei numeri degli studenti interessati.

In ogni caso, l'eventuale espletamento degli esami di Stato in deroga per gli studenti ucraini non comporterà aggravio per la finanza pubblica in quanto si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcuna previsione di servizi aggiuntivi per gli studenti ucraini.

ART. 47.

(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

La norma in esame - in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C 166/01) "relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina", consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia ("banconote ucraine") con banconote denominate in euro - a determinate condizioni stabilite dal comma 4 della medesima previsione normativa - presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio ("banche aderenti").

Lo Stato italiano, come altre nazioni europee, ha predisposto uno schema di cambio hryvnia/euro che prevede il coinvolgimento della Banca d'Italia, ritenuto necessario per consentire la partecipazione delle banche commerciali alle operazioni di cambio, tenuto anche conto dell'inesistenza di rapporti pregressi tra queste ed il sistema bancario ucraino.

È stato pertanto previsto il rimborso dei costi sostenuti dalla Banca d'Italia per lo svolgimento delle attività in discorso nonché l'attivazione di una garanzia dello Stato che tanga indenne la Banca d'Italia (Italiano) da eventuali perdite per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote previsto nello stipulando Accordo tra le due Banche Centrali Nazionali. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata.

In ottemperanza della citata Raccomandazione la normativa in oggetto stabilisce che per le operazioni di cambio non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio, l'importo massimo che potrà essere cambiato in euro da ciascun avente diritto è di 10.000 hryvnia ed il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina sarà definito dalla Banca Nazionale Ucraina. Il citato tasso sarà comunicato periodicamente dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito Internet ed a tale tasso la medesima Banca d'Italia rimborserà, in euro, le banche italiane per le operazioni di cambio eseguite settimanalmente. Inoltre, è stabilito che per effettuare il cambio della valuta non è necessaria l'apertura di un conto.

Ai sensi del comma 9, la Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle eventuali perdite e dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4,7 e 8. Nello specifico i costi da rimborsare sono stati stimati, con il supporto della Banca d'Italia, in un importo massimo di euro **500.000**.

I costi e le eventuali perdite di cui al comma 9 possono essere indicativamente illustrati come segue:

- Costi relativi alle attività di sportello;
- Costi relativi alle attività di introito dei valori dall'utenza istituzionale (società di servizi per conto delle banche);
- Costi relativi ai movimenti di fondi sul territorio nazionale (accentramento per successiva spedizione alla Banca Nazionale Ucraina);
- Costi relativi a una o più spedizioni via aereo delle banconote ucraine alla Banca Nazionale Ucraina (o alla Banca Centrale dell'UE che dovesse fungere da hub su mandato della Banca Nazionale Ucraina);
- Eventuali perdite relative ai rischi operativi connessi alle operazioni di cui ai commi 4,7 e 8.

La quantificazione effettiva dei costi e la loro ripartizione tra le singole voci di spesa dipenderà, oltre che dal numero effettivo di operazioni di cambio, anche dalla loro suddivisione tra sportelli delle banche commerciali e filiali della Banca d'Italia (per es. un maggiore numero di operazioni svolte dalle banche commerciali ridurrà i costi al primo alinea e accrescerà quelli al secondo alinea), dallo svolgimento di taluni servizi nell'ambito di attività già previste oppure ad hoc, nonché da altre caratteristiche dell'accordo con la Banca Nazionale Ucraina, di cui al comma 8, ancora in via di definizione.

La Banca d'Italia, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, rendiconta al Ministero dell'economia e delle finanze i predetti costi sostenuti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze



procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.

A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di euro **120 milioni** per l'anno 2022 destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina. Tale importo è stato calcolato sulla base della somma massima di hryvnia, di cui ciascun avente diritto può chiedere il cambio in euro, ponderato per il numero di sfollati già presenti all'interno del territorio nazionale e di cui ci si attende in futuro l'arrivo, nel periodo di applicazione dello schema nazionale di cambio.

Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Lo schema nazionale ha durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo.

Viene inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di **200 milioni** euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per tali attività è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di **50.000 euro** a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei suddetti prestiti. Agli oneri derivanti dall'articolo, pari a **320,55 milioni** per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ART. 48.

(Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

La norma disciplina le procedure di gestione finanziaria delle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 già assegnate a legislazione vigente ai programmi operativi finanziati dal FESR, FSE, FEAD, ai fini della riassegnazione ai programmi operativi complementari vigenti o da adottarsi. La stessa, per tale motivo ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

ART. 49.

(Disposizioni in materia di spesa pubblica)

Il **comma 1** dispone l'incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi massimi dedicati alle categorie merceologiche, introdotte nel disposto dell'articolo 16-bis comma 7, riguardano risorse che le amministrazioni destinatarie del provvedimento destinano comunque ai medesimi fini ma con i tempi occorrenti alla stipula di nuove convenzioni, dovendo tali amministrazioni provvedere in ogni caso al reperimento di tali beni e servizi. Pertanto, la proposta non risulta suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendo, le amministrazioni destinatarie, provvedervi con le risorse loro disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** prevede la proroga degli effetti degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro già stipulati dalle amministrazioni con i soggetti aggiudicatari consentendo alle amministrazioni contraenti di avvalersi dei medesimi strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip con le risorse già destinate a tali scopi in sede di stipula.

I **commi 3 e 4** introducono disposizioni di carattere ordinamentale le quali, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** modifica l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 rivedendo la composizione e l'organizzazione del



Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che viene confermato che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I **commi 6 e 7** al fine di rafforzare le capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l, la quale provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale a tempo determinato con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione.

Il **comma 8** prevede che, per le finalità di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 9** prevede che, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 58, comma 4.

ART. 50.

(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

L'articolo in questione prevede una deroga alla vigente regola di cui all'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentendo che gli aiuti concessi ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, possono essere erogati anche agli operatori economici tenuti a restituire aiuti di Stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi, senza, tuttavia, far venir meno l'obbligo di restituire quegli aiuti, ma, anzi, stabilendo che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i suddetti beneficiari devono restituire. L'articolo, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 51.

(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

Il **comma 1** prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico.

Il citato articolo 24 autorizza il MiC all'attribuzione di incarichi di collaborazione nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018.

La disposizione mira, in primo luogo, a consentire il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 di alcuni degli incarichi già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. In



particolare, la disposizione è volta a consentire il rinnovo, fino 31 dicembre 2022, di 452 incarichi autorizzati dalla DGABAP in scadenza al 30 giugno 2022, di cui 387 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici, per le quali è previsto un compenso pari a 12.500 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 7.004.500 euro.

Il secondo periodo del comma in esame prevede inoltre che, per la medesima durata e con la stessa scadenza (ossia sei mesi con scadenza fissata al 31 dicembre 2022), possano essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Più in dettaglio, con tale previsione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi da parte della DGABAP relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro.

Il **comma 2**, aumenta il numero di esperti di cui può avvalersi la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, in particolar modo prevedendo che possano essere conferiti ulteriori incarichi di lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale previsione si giustifica alla luce dell'elevato numero di procedimenti cui la Soprintendenza speciale deve far fronte, di cui si è preso atto a seguito dell'avvio dei procedimenti relativi all'attuazione degli interventi di competenza. In particolare, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021, i soli procedimenti per impianti eolici e fotovoltaici sono passati da 96 a 515.

Con il **comma 3** si dispone di incrementare, per gli anni 2022-2026, nella misura di 2,5 milioni di euro, le risorse già stanziata dal comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026.

Il **comma 4** prevede che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 2,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il **comma 5** ha lo scopo di consentire al Dipartimento della protezione civile di potersi avvalere in maniera compiuta degli esiti della procedura concorsuale ivi riportata. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la disposizione non comporta oneri in quanto i passaggi di categoria sono da effettuare a valere sulle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Anche l'assunzione del personale dirigenziale di seconda fascia prevista dal comma 2 è da effettuare a valere sulle medesime facoltà assunzionali del Piano Triennale citato. Dalla proposta in esame non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 6** è tesa a dirimere, con lo strumento dell'interpretazione autentica, un dubbio ermeneutico in ordine alla nozione di "sede" della Scuola Superiore della Magistratura di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. In particolare, viene chiarito che, fermo restando il numero delle sedi della Scuola superiore della magistratura, fissato nel numero di tre (compresa la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo), le stesse potranno ricomprendere anche più uffici non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, previste a legislazione vigente. Ciò al fine di rendere adeguati alle effettive esigenze, gli spazi e i locali delle sedi nelle quali poter realizzare proficuamente le attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi principali della Scuola connessi all'attuazione dei recenti provvedimenti di riforma della giustizia e di realizzazione dei progetti previsti nel PNRR.

La norma ha carattere ordinamentale e la sua attuazione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, potendo essere assicurati gli adempimenti collegati alle attività istituzionali svolte dalla predetta Scuola, benché organizzate su più strutture, mediante opportuni interventi di riprogrammazione della spesa nell'ambito delle risorse assegnate annualmente, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 a decorrere dall'anno 2022.



Si evidenzia al riguardo che allo stato la Scuola dispone già di due sedi operative presso “Villa Castelpulci” sito nel Comune di Scandicci in provincia di Firenze e presso la sede di Castel Capuano a Napoli, oltre alla sede amministrativa in Roma – Via Tronto.

All’esito della procedura di evidenza pubblica indetta dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato già assegnato alla Scuola l’immobile sito a Roma in Via di San Vincenzo n. 32, appartenuto alla criminalità organizzata, che costituirebbe una ulteriore struttura dove svolgere attività seminariali e di alta formazione.

Di seguito vengono riportati e sintetizzati tutti gli elementi relativi all’immobile ed ai lavori in corso di opera, nonché gli elementi utili a verificare l’impatto finanziario degli interventi in questione sulla base dei dati forniti dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto riguarda l’impiego delle 6 unità di personale amministrativo si precisa che tale contingente è ricompreso nell’ambito delle assegnazioni di personale alla Scuola già previste in applicazione della legislazione vigente, pari a complessive 50 unità ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs 30 gennaio 2006, n. 26.

Dati immobile		
Sito in Roma	Via San Vincenzo, n. 32	Censito al N.C.E.U. foglio 478, particella 276, sub. 5 categoria A/1
Oggetto di sequestro e confisca – procedimento di prevenzione Bene di particolare pregio sottoposto a vincolo individuale	Assegnato dall’ANSBC con decreto marzo 2021	All’esito conferenza di servizi decisoria, il 26.10.2021 consegnato in uso governativo alla Scuola superiore della magistratura da parte del Demanio
Unità Personale in servizio presso la nuova sede	6	Immobile composto da ufficio direzionale, una sala di rappresentanza, una sala riunione per organo direttivo della Scuola e una sala seminariale
<i>Acquisizione dell’immobile a titolo gratuito</i>		

Lavori		
Tipologia lavori	Affidamento lavori	Conclusione lavori
Lavori di restauro	Mediante gara	Febbraio 2022
Lavori di risanamento conservativo	Mediante gara	Febbraio 2022
Prestazioni di professionisti		
Totale oneri anno 2022	€. 609.866,45	Impegnati e in parte pagati

Spese		
Arredi (una tantum)	Euro 50.000	Stimate
Condominiali (compreso costo acqua)	€. 6.000,00	Stimate
Energia elettrica	€. 10.000,00	Stimate
Materiale di cancelleria e funzionamento della sede	€. 10.000,00	Stimate
Funzionamento e manutenzione generale (impianti, pulizie, facchinaggio)	€. 10.000,00	Stimate
Spese annue per connettività	€. 56.147,16	Oltre IVA
Totale spese anno 2022	€. 142.147,16	



STIMA DEGLI ONERI COMPLESSIVI ANNO 2022	
€ 609.866,45	€ 752.013,61
€ 142.147,16	

STIMA DEGLI ONERI A DECORRERE DALL'ANNO 2023	
Spese di funzionamento	€ 92.147,16

Si fa presente, infine, che le spese riepilogate nei precedenti prospetti e quantificate in euro 752.013,61, per l'anno 2022 e in euro 92.147,16 a decorrere dall'anno 2023 sono già state inserite nel bilancio di previsione della Scuola superiore della magistratura, con parere favorevole del Collegio dei revisori.

La disposizione di cui al **comma 7**, che modifica l'art. 51 comma 2 del DL 124/2019, è volta a ricomprendere anche il Consiglio superiore della magistratura tra le amministrazioni che possono avvalersi di SOGEI. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che al predetto affidamento si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al **comma 8** sono volte ad apportare le necessarie modifiche al Codice dell'ordinamento militare - d.lgs. 66 del 2010 - per riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze quale Vertice militare al pari e in aggiunta a i quelli già annoverati dall'ordinamento militare. Ai fini della configurazione del COMCOVI quale "vertice militare", oltre alla citata integrazione del comma 3 dell'articolo 1094, devono essere apportate altre modifiche e integrazioni in modo sistematico e coordinato agli articoli 25, 26, 28, 29, 909 e 1378, dello stesso d.lgs. 66 del 2010.

La configurazione del COVI quale vertice militare importa anche l'attribuzione della Speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare.

L'attribuzione di una SIP in più [cioè anche al COMCOVI] comporta i seguenti oneri, calcolati in base agli importi ricavati dall'ultimo DPCM 13 novembre 2020, di seguito riportati:

- € 23.697,93 mensili lordo dipendente;

- € 308.073,09 annui lordo dipendente

A queste cifre vanno aggiunte la RAP (24,2 %) e l'IRAP (8,5%) per il calcolo del lordo stato quale onere effettivo per la finanza pubblica:

- € 31.447,15 mensili lordo stato;

- € 408.812,99 annui lordo stato.

La SIP è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro.

Il **comma 9**, in ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, prevede che i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 10** prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a



carico della finanza pubblica in quanto la predetta Autorità provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Il **comma 11** prevede la copertura dell'indennità di cui al comma 8- conseguente alle modifiche disposte agli articoli del codice dell'ordinamento militare previsti al comma 8, lett. a), b), c), d), h), i), l) - a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

ART. 52.

(Misure in materia di società pubbliche)

Il **comma 1** si rende necessario per completare gli interventi infrastrutturali già avviati dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, e non ancora realizzate. La gestione commissariale è scaduta il 30 aprile 2022 e, al fine di completare le opere previste che sono utili anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è necessario che le stesse confluiscono in quelle già in capo alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., che ne garantirà la realizzazione o il completamento. L'intervento normativo è finalizzato a garantire la prosecuzione delle eventuali attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081, intestata al Commissario nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto che il medesimo Commissario cessa dall'incarico il 30 aprile 2022, come previsto dal comma 9 dell'articolo 61 del sopracitato decreto legge.

L'individuazione della società, quale soggetto giuridico deputato alla prosecuzione delle attività sopra indicate, trova la sua ratio nella necessità di garantire, senza soluzione di continuità, un'azione sinergica e coordinata, finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone l'incremento, per 925 milioni, delle disponibilità, pari a 1.500 milioni, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, e successive modifiche e integrazioni. Quest'ultimo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il rafforzamento patrimoniale, tramite aumenti di capitale o altri strumenti di patrimonializzazione, delle società controllate dallo Stato, al fine di sostenerne i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore.

La norma, quindi, incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché più in generale del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR.

Il finanziamento della norma è assicurato tramite l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e successive modifiche e integrazioni. Si tratta dell'articolo che dispone la costituzione di ITA S.p.A. e stanZIA 3.000 milioni per il capitale sociale e/o il rafforzamento patrimoniale della stessa.

La disponibilità di 925 milioni che la norma trasferisce dalle risorse previste per ITA S.p.A. a quelle per il complesso delle società controllate dallo Stato sono il residuo di quanto stanziato dal predetto articolo 79 del decreto-legge 18/2020, detratte le risorse già trasferite a ITA S.p.A. a titolo di capitale sociale, pari a 720 milioni, quelle autorizzate dalla Commissione Europea per ulteriori aumenti di capitale, pari nel complesso a 650 milioni di euro, e quelle di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 142/2019, come disposto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 103/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2021, pari a 705 milioni. La norma, quindi, non sottrae risorse a ITA S.p.A. in quanto utilizza per il complesso delle società controllate dallo Stato solo quelle non trasferibili alla stessa.

La norma, infine, non crea nuovi o maggiori oneri, in quanto l'aumento delle risorse per gli usi di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020 è finanziato tramite il decremento di pari importo delle risorse di cui all'articolo 79 del decreto-legge 18/2020, laddove entrambe le disponibilità hanno la medesima natura,



ossia sono risorse in conto capitale volte ad aumentare il capitale sociale di società controllate dallo Stato e/o a rafforzarle patrimonialmente.

ART. 53.

(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)

La disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua lo strumento contabile per mettere effettivamente a disposizione del Commissario straordinario le risorse economiche allo stesso attribuite dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. Infatti, la mancata previsione nella legge dell'apertura di una contabilità speciale a favore del Commissario straordinario, impedisce al medesimo la concreta gestione dello stanziamento di 10.000.000 di euro già stabilito a suo favore dal Legislatore.

ART. 54.

(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

La proposta normativa, al comma 1, modifica l'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità) del codice della strada, e, al comma 2, l'articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionali) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, al comma 1, lettera a), si consente l'esercizio del trasporto in condizioni di eccezionalità con mezzi dotati di più assi rispetto a quelli indicati nelle diverse categorie di massa complessiva, così aumentando la sicurezza del transito su manufatti e opere d'arte in considerazione del fatto che la massa viene distribuita su un numero superiore di assi. Infatti, la mancata indicazione della possibilità di svolgere trasporti eccezionali con mezzi aventi più assi di quelli indicati ha spesso indotto gli enti gestori o proprietari di strade ad autorizzare i transiti in termini strettamente "letterali", impedendo all'utenza di utilizzare mezzi con più assi di quelli previsti e oggettivamente più sicuri per la tenuta delle infrastrutture. La modifica di cui al comma 1, lettera b), si rende necessaria per consentire che il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle Linee guida sia approvato in tempi coerenti con le disposizioni attuative e transitorie che esso dovrebbe contenere evitando interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che si verificherebbero in considerazione della perentorietà del termine, attualmente fissato al 30 aprile 2022, e a decorrere del quale si applica la nuova disciplina. Al contempo, la modifica è volta mettere in condizioni gli enti proprietari o gestori della strada di effettuare le occorrenti verifiche entro un congruo lasso temporale al fine di evitare che, in conseguenza dell'entrata in vigore delle linee guida, possa verificarsi un arresto dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

Coerentemente, il comma 2, lettera a) modifica il termine previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di coordinare le suindicate previsioni normative in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità, con particolare riferimento all'efficacia delle relative autorizzazioni.

Il comma 2 lettera b), inserisce al citato articolo 7 bis del decreto- legge n. 146 del 2021, il comma 3 bis prevedendo che nelle more dello svolgimento delle verifiche e delle attività previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, gli enti proprietari o concessionario, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, possono applicare la disciplina vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

ART. 55.

(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

La disposizione interviene sulla definizione del contributo di cui all'art. 37, prevedendo di estendere il periodo di osservazione per la definizione dell'extra profitto, costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, non più riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021 ma al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021. Inoltre, viene elevata l'aliquota del suddetto contributo dal vigente 10% al 25%, con la previsione del versamento in acconto, pari al 10% entro il 30 giugno 2002, e a saldo, per la parte residua, entro il 30 novembre 2022.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, in coerenza con la metodologia della RT originaria, sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliori proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel periodo ottobre 2020- aprile 2021 rispetto al periodo ottobre 2021- aprile 2022. Il dato relativo ad aprile 2022 è stato stimato come media a partire dai dati di gennaio, febbraio e marzo 2022 ipotizzando un andamento lineare delle operazioni.

È stato quindi effettuato il calcolo del margine (rappresentato dalla differenza tra operazioni attive e operazioni passive) per il periodo in esame. In particolare, sono state selezionate le imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, ovvero quelle che hanno una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro. Per le imprese selezionate è stata valutata la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Confrontando la nuova platea delle imprese soggette al contributo in conseguenza della modifica del periodo di osservazione si stima, con un'aliquota del 25%, un maggior contributo rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della norma originaria di circa 6.508 milioni di euro nel 2022. Tenuto conto che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non si determinano effetti negativi sul gettito di tali tributi.

ART. 56.

(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il **comma 1** dispone l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in termini di competenza, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, rinviando per gli aspetti di copertura, all'articolo 58.

I restanti commi hanno natura ordinamentale nei termini di seguito illustrati.

Il **comma 2** detta disposizioni relativamente alle modalità di imputazione della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 recata ai sensi dell'articolo 58 del provvedimento, pari a 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3 miliardi per il 2025. Per le riduzioni recate ai sensi dell'articolo 58 non si applica l'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, viene previsto che tali riduzioni siano imputate, con una o più delibere CIPRESS da adottare entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui al citato articolo 44, commi 7, lettera b), e lettera 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, come introdotto dal comma 3 del presente articolo:

- in via prioritaria, al valore degli interventi defianziati in applicazione del citato articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- qualora questi siano inferiori alle riduzioni sopra descritte, l'eventuale fabbisogno residuo della programmazione in corso è posta a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020;
- in caso di insufficienza di queste ultime risorse, è previsto che la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, con uno più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sia incrementata per la quota residua della programmazione in corso e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.



Nelle more della procedura di definanziamento, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. Resta ferma la possibilità di immediata assegnazione programmatica delle risorse FSC 2021-2027 alle aree tematiche di cui all'art. 178, lett. b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con tale modalità si assicura quindi l'adeguamento della programmazione del FSC 2014-2020 alle risorse effettivamente disponibili a seguito del definanziamento recato dall'articolo 58.

Il **comma 3** reca modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

In particolare, con l'introduzione del comma 7 bis viene prevista una speciale procedura e un termine al 30 giugno 2023 per la determinazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 di OGV di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, per tali interventi infrastrutturali sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Viene inoltre stabilito che per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

Con l'introduzione del comma 7-ter viene specificato che agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, non si applica il termine per l'assunzione delle OGV di cui al comma 7, lettera b). Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tali interventi.

Il comma 7-quater conferma il definanziamento degli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b).

Il **comma 4** estende l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione delle risorse del FSC 2021-2027 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applicano i termini di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, la medesima delibera CIPESS individua quelli per i quali trova applicazione tale gestione delle risorse.

ART. 57.

(Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone che gli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 1) ad eccezione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), che si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1 (comma 2) e che l'articolo 14, comma 1, lettera b), si applica a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022 (comma 3).



ART. 58.
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

Comma 1. La disposizione di copertura del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, all'articolo 42, comma 2, lett. a), indicava quale mezzo di copertura, tra gli altri, la riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato B al medesimo decreto per 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032. Con l'attuale disposizione, valutata la necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi, si procede ad una parziale reintegrazione di tali riduzioni con un incremento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto per un importo pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024 e 1500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Comma 2. La disposizione prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Comma 3. La disposizione prevede che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Comma 4. La disposizione quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, e provvede alla relativa copertura come segue:

- a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
- b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
- d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano a milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022, 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,



4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033 , mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51;

e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;

f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;

i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Comma 5. La disposizione sostituisce l'allegato 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto.

Comma 6. La disposizione prevede, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria con regolarizzazione mediante emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ART. 59.

(Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

